

Al Ministero dell'Interno,  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)  
Dipartimento libertà civili e immigrazione  
[gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it](mailto:gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it)  
[vicecapodipartimentovicario@pecdlci.interno.it](mailto:vicecapodipartimentovicario@pecdlci.interno.it)  
[dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it](mailto:dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it)  
Dipartimento di Pubblica Sicurezza  
[segrdipartimento.ps@pecps.interno.it](mailto:segrdipartimento.ps@pecps.interno.it)  
[dipps.555doc@pecps.interno.it](mailto:dipps.555doc@pecps.interno.it)

Alla Prefettura di Potenza  
c.a. del Prefetto Dott. Annunziato Vardé  
[protocollo.prefpz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it)

Alla Questura di Potenza  
c.a. del Questore Dott.ssa Isabella Fusiello  
[gab.quest.pz@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.pz@pecps.poliziadistato.it)  
c.a. del Dirigente Ufficio Immigrazione  
[immig.quest.pz@pecps.poliziadistato.it](mailto:immig.quest.pz@pecps.poliziadistato.it)

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Potenza  
[ord.potenza@cert.legalmail.it](mailto:ord.potenza@cert.legalmail.it)

e p.c.

Alla c.a. del Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale  
[prot.segreteria@cert.garantenpl.it](mailto:prot.segreteria@cert.garantenpl.it)

**Oggetto: lettera aperta relativa alla circolare della Prefettura di Potenza - Area IV – Prot. Uscita N. 0066008 del 26/09/2019, concernente le modalità di nomina dei legali di fiducia da parte degli ospiti del C.P.R. di Palazzo San Gervasio.**

Gentili,

la sottoscritta, avvocatessa Loredana Leo, in qualità di coordinatrice del Progetto In Limine dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), invia la presente al fine di portare all'attenzione delle autorità competenti i profili di criticità che caratterizzano la circolare in oggetto e chiedere chiarimenti in merito alla prassi così definita.

In Limine è un progetto Asgi che si impegna nel monitoraggio e nella ricerca volta all'approfondimento della comprensione dell'approccio hotspot, delle politiche di gestione delle frontiere e dell'accesso alla procedura di asilo, della detenzione amministrativa attraverso indagini giuridiche e socio-antropologiche sulle dinamiche di arrivo, accoglienza, identificazione e accesso alla procedura di protezione internazionale attraverso uno sguardo complessivo in merito ai principali luoghi di arrivo e di trattenimento dei cittadini

stranieri. Tali ricerche, svolte grazie alla collaborazione e all'incontro con gli attori, istituzionali e della società civile, coinvolti, hanno lo scopo di garantire la più alta tutela dei diritti dei cittadini stranieri

Si premette che, dato l'interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle risposte che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione.

Nella circolare in oggetto si precisa che la nomina del difensore di fiducia sarebbe possibile esclusivamente all'atto dell'ingresso del cittadino straniero nel C.P.R., nell'ambito dell'attività di informazione a carico del personale dell'Ente gestore del centro. Diversamente, laddove la nomina non avvenga al momento dell'ingresso nel centro, il cittadino straniero potrebbe procedere alla nomina del difensore di fiducia esclusivamente in sede di udienza dinanzi al Giudice competente, ovvero successivamente dinanzi ad un funzionario di Polizia che provvederà alla comunicazione alla Cancelleria del Tribunale.

Tenendo conto che il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali per gli individui durante arresti e detenzioni con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà e che queste garanzie costituiscono una parte integrante del diritto alla libertà personale, emergono notevoli preoccupazioni in merito all'effettivo accesso all'assistenza legale fiduciaria da parte dei cittadini stranieri trattenuti. La prassi così definita alla luce del contenuto della Circolare in oggetto comporterebbe una fortissima riduzione delle garanzie previste a tutela delle persone private della libertà personale e si caratterizzerebbe per profili di incompatibilità con il diritto interno ed europeo.

Le criticità relative al tema dell'accesso al diritto di difesa e al diritto di informazione dei cittadini stranieri nel corso della loro permanenza all'interno dei C.P.R. sono state più volte affrontate, sia dall'ASGI sia da altri autorevoli soggetti, in primis il Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale<sup>1</sup>, al quale si invia la presente per opportuna conoscenza.

In premessa appare utile sottolineare come il diritto ad incontrare e farsi assistere dal legale di fiducia sin dalle prime fasi della privazione della libertà è altresì un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura restrittiva della sua libertà personale. A tal riguardo, l'articolo 13 della Direttiva 2008/115/CE, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, prevede al terzo paragrafo che "[i]l cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica".

Quindi, in linea con le garanzie elementari applicabili a chiunque sia privato della libertà personale, è indubbio che **il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali spettino anche al cittadino straniero oggetto di trattenimento** in forza, con riferimento alla normativa europea, dell'art. 23 par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, il quale dispone che gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente e dell'art. 9, par. 4, dir. 2013/33, ai sensi del quale i richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, oltre che delle ragioni del trattenimento, delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

Specificamente, la circolare risulterebbe emessa in violazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 4 del D.lgs. 286/98 che dispone la partecipazione all'udienza dell'interessato e del suo difensore tempestivamente

---

<sup>1</sup> Si veda *Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia (2016/2017: primo anno di attività)* reperibile in <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6f1e672a7da965c06482090d4dca4f9c.pdf>.

avvertito, e l'ammissione del cittadino straniero all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. E in violazione di quanto previsto dall'art. 20 del DPR 394/99 che al comma 2 dispone che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento, da un difensore di fiducia.

Anche la giurisprudenza ha precisato tale principio, prevedendo espressamente che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero "debbono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato" (Corte di Cassazione Ordinanza 25767/2016).

Sebbene sia previsto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministero dell'Interno del 20.10.2014 recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione", c.d. Regolamento C.I.E., che al momento dell'ingresso del centro l'ente gestore fornisca al cittadino straniero l'elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio, ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di conferire l'incarico in un momento successivo, garantendo che i cittadini stranieri possano quindi in qualsiasi momento contattare e avere accesso a difensori legali di propria fiducia e comunicare con essi in condizioni di riservatezza, con sufficiente anticipo prima dello svolgimento dell'udienza di convalida o dei colloqui formali con le autorità amministrative.

Soprattutto si rammenta che il diritto di difesa rappresenta un diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24. Non garantendo l'immediato accesso al difensore si concretizzerebbe una illegittima violazione di diritti costituzionali primari. Gli effetti sarebbero, infatti, concreti considerando le difficoltà per il difensore di fiducia di partecipare all'udienza senza avere riferimenti in merito al fascicolo della persona interessata e senza aver avuto la possibilità di svolgere un colloquio personale con il proprio assistito.

A fronte di quanto sopra descritto, si chiedono informazioni in merito alle modalità di nomina dei legali di fiducia da parte dei cittadini stranieri trattenuti nel C.P.R. di Palazzo San Gervasio alla luce di quanto indicato nella circolare della Prefettura di Potenza in oggetto e si raccomanda il superamento immediato della procedura così definita.

Certo di un rapido riscontro,

si inviano Cordiali saluti

Roma, 30/01/2020

La coordinatrice del Progetto In Limine

Avv. Loredana Leo

Si allega:

-Circolare della Prefettura di Potenza - Area IV – Prot. Uscita N. 0066008 del 26/09/2019, C.P.R. di Palazzo San Gervasio.